

**TRIBUNALE DI [REDACTED]**

**Esecuzione Immobiliare R.G. n. [REDACTED]**

**Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa [REDACTED]**

**ISTANZA AL G.E.**

La sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED] rappresentata e difesa nella procedura *de qua* dall'avvocato **Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli** (C.F. DMBDRD71E22F839L fax 081.4206164, posta elettronica certificata [studioborselli@pec.it](mailto:studioborselli@pec.it)), ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED], sito in [REDACTED] alla [REDACTED];

**-Debitrice eseguita**

**Contro**

[REDACTED] già [REDACTED] (C.f. [REDACTED] e P.IVA: [REDACTED] con l'avv. [REDACTED] unitamente e disgiuntamente agli avv.ti [REDACTED] ed [REDACTED];

**-Creditore procedente**

**PREMESSO**

-**che** il creditore procedente nella procedura esecutiva *de qua* [REDACTED] già [REDACTED];  
-**che** dalla lettura degli atti depositati nella procedura viene rappresentato dal già menzionato creditore un presunto diritto di credito nei confronti della deducente, a seguito di diversi passaggi del medesimo credito nelle mani di più creditori, per diversi motivi che possono essere così sintetizzati (rimandando agli atti depositati dal creditore procedente per maggiori dettagli):

- **originariamente** la sig.ra [REDACTED] e il sig. [REDACTED] stipulavano un contratto di mutuo fondiario in data 27.02.2007 con [REDACTED] rogito notaio [REDACTED] di [REDACTED], repertorio n. [REDACTED] - raccolta n. [REDACTED]
- **in seguito**, in data 21/11/2007 [REDACTED] cedeva ad [REDACTED], ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B., un pacchetto di crediti "individuabili in blocco" tra cui la posizione debitoria della deducente;

- **indi poi**, in data 15/05/2015 [redacted] l., già [redacted], cedeva a [redacted] S.r.l., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B., un pacchetto di crediti "individuabili in blocco" tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto;
- **infine**, con contratto del 26/09/2017, parzialmente modificato il 20/12/2017, [redacted] si rendeva cessionaria da [redacted] di un pacchetto di crediti "individuabili in blocco", tra i quali quello posto alla base della presente esecuzione immobiliare;

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, la Sig.ra [redacted], *ut supra* rapp.ta, difesa e dom.ta,

### VISTO CHE

a) Il creditore precedente, in allegato all'istanza di vendita ha provveduto a depositare una serie di documenti attestanti l'effettivo avvenimento di una serie di vicende societarie che hanno interessato diversi istituti di credito.

Dai documenti depositati, però, non è chiaramente evincibile se tali vicende hanno interessato anche il diritto di credito presunto, vantato nei confronti dei deducenti inizialmente dalla [redacted] in seguito da [redacted] e, ancora, da [redacted], sino ad arrivare ad una nuova titolarità del diritto in capo a [redacted]...!

In proposito si osserva che: "*...in caso di successione nella titolarità del diritto posto in esecuzione, rispetto al soggetto in favore del quale risulta spedito il titolo esecutivo (successione a causa di morte, cessione del credito, fusioni societarie, cessioni o conferimenti di rami di azienda ecc.; altrettanto è a dirsi in caso modificazioni di denominazione sociale o analoghe vicende societarie), vanno chiaramente e dettagliatamente indicate nell'atto di pignoramento le vicende che hanno determinato la successione, e la successione stessa va adeguatamente documentata...*" (cfr. **all. 1** - provvedimento del Tribunale di Campobasso del 23.09.19 reso nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 117/2014).

Gli allegati avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (che offre una pubblicità esclusivamente in merito ad un acquisto, cessione, fusione, ecc., in blocco, di un portafoglio di crediti "in sofferenza" non dettagliatamente individuati per ammontare e titolarità), unitamente alle altre pubblicazioni avvenute ad opera della Banca D'Italia, non sono idonee a documentare la effettiva titolarità del diritto di credito.

b) Tra l'altro non risulta nemmeno allegata l'iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese. Infatti, anche in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99 (come l'ultima operazione avvenuta che avrebbe portato alla titolarità del diritto di credito vantato nei confronti dei deducenti in capo a [REDACTED]) la cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione. L'art. 4 della legge n. 130/99 rinvia all'applicazione dell'art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB. L'art. 58 TUB dispone che *“la Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità...”*.

In sostanza, per superare tale contestazione riguardante la titolarità del diritto di credito non basta, ovviamente, aver menzionato nell'atto introduttivo l'atto mediante il quale il credito sia stato trasferito, ma occorrerà anche produrlo in fotocopia o, in caso di contestazione *ex art. 2719 c.c.*, in copia autentica notarile, unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione.

Inoltre, con la sentenza n. 1105/2013 emessa dal Tribunale di Cagliari si è ulteriormente onerata, in tema di oneri probatori, la cessionaria, difatti nel caso in cui *“manca agli atti, in assenza della produzione del relativo titolo, la prova della cessione del credito vantato, non è neppure dato ricostruire a monte l'esistenza ed il contenuto del negozio di cessione”*.

Altra mancanza, della quale si duole la scrivente, riguarda la circostanza per cui *“non è dato verificare in primo luogo l'iscrizione della cessionaria/e nell'elenco speciale ex art. 107 TUB alla data della stipulazione del contratto, requisito soggettivo necessario al perfezionamento della cessione (cfr. Cass. Civ. Sez. 7-03-01 n. 3272, che ha ravvisato l'esistenza di una nullità per violazione di norma imperativa)”*. In tali condizioni in cui difetta la prova dell'efficacia dell'intervenuta cessione del credito manca la legittimazione processuale ad agire.

Considerato che gli adempimenti sopra indicati sono necessari onde procedersi all'autorizzazione della vendita del compendio pignorato è quindi affinché la presente procedura espropriativa possa pervenire al suo esito naturale, si ritiene quindi che il creditore procedente debba essere onerato da parte del G.E. a depositare tutta la documentazione attestante il passaggio del diritto di credito vantato nei confronti della deducente sino ad arrivare all'odierno creditore.

c) Questa difesa non ignora che, in deroga all'art. 1264 c.c., che sancisce la conoscenza effettiva della cessione, l'art. 58 T.U.B. dispone invece il principio della sua mera conoscibilità, mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La scrivente difesa si sente però di condividere le preoccupazioni avanzate altresì dalla giurisprudenza di merito (ordinanza del 9 luglio 2005 dal Tribunale ordinario di Viterbo di Remissione alla C. Cost.n. 455 del registro ordinanze 2005) per la quale l'art. 58 t.u.b. sarebbe parte di *“una serie di disposizioni che oggettivamente creano (o contribuiscono a rafforzare) un mondo giuridico a parte”*. Parimenti *“Riesce difficile immaginare un buon padre di famiglia che, la mattina, esca, diligentemente, da casa, per cercare la Gazzetta Ufficiale ed accertarsi che il credito vantato nei propri confronti dalla Banca Z non sia stato, per caso, ceduto a ... non si sa.”*

Difatti, riportandosi agli atti di controparte, è frequente la lettura della dicitura *“in blocco”*, la quale nulla dice circa la reale individuazione, nella evidenziata massa, del credito in oggetto.

In particolare, si ritiene che tutte le operazioni di cessione del credito vantato attualmente dal creditore precedente, finalizzate alla cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, vadano sottoposte ad una **verifica approfondita**, tesa a comprendere **se tali vicende hanno interessato anche il diritto di credito presunto**.

d) Tale questione si ritiene essere di rilevante importanza, alla luce del fatto che la deducente e parimenti il [REDACTED] hanno sempre cercato di porre in essere delle trattative per venir fuori dalla loro situazione di sofferenza, ma, considerando i continui spostamenti che il suddetto credito ha avuto nel corso degli ultimi anni e, al tempo stesso, l'età dei predetti è davvero difficile immaginare il protrarsi di trattative di bonario componimento al fine di sanare il debito in quanto, anche per un operatore avvezzo a tale tipo di incumbenti, è veramente arduo e dispendioso leggere quotidianamente le inserzioni contenute nella G.U al fine di individuare eventuali cessioni di credito e, nelle stesse, ipotizzare la presenza del credito oggetto di esecuzione.

È parere di chi scrive che tale circostanza altresì vulneri il diritto della deducente di vedersi accolta un'eventuale proposta transattiva, e scoraggi, altresì, la sua proposizione. Sarà di conforto all' On. Giudicante che la richiesta di una approfondita verifica, attestante il passaggio del diritto di credito vantato nei confronti dei deducenti, sino ad arrivare all'odierno creditore, sarebbe, in ultima analisi, di notevole importanza in occasione di quanto appena esposto.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, la Sig.ra [REDACTED], *ut supra* rapp.ta, difesa e dom.ta,

**FA ISTANZA**

perché l'adito G.E. voglia invitare il creditore a documentare, entro un termine massimo che il medesimo vorrà concedergli, la legittimazione attiva per procedere con l'esecuzione *de qua*.

Salvo ogni altro diritto.

Napoli, 24 febbraio 2020

*Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli*